# Provincia dell'Aquila

## Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale

# MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

## "Aggiornamento Agosto 2009"

Edizione a cura di:
Dott.ssa Maria Stagnini
Responsabile dell'Osservatorio
Provinciale dei rifiuti

# La corretta gestione dei rifiuti

**Conoscere la definizione di "rifiuto"** al fine di stabilire con esattezza se il materiale prodotto è o meno soggetto alla disciplina nazionale e regionale di riferimento.

**Per una corretta gestione dei rifiuti è necessario:**

**Conoscere il proprio rifiuto**

Vale a dire conoscerne:

1) la classificazione;
2) la pericolosità;
3) il codice CER di riferimento.

**Adempiere agli obblighi previsti dalla legge a carico del produttore/ detentore dei rifiuti relativamente a:**

1) deposito;
2) avvio a smaltimento/recupero:
   a. compilazione del formulario di identificazione per il trasporto e sua corretta conservazione;
   b. conferimento a trasportatori autorizzati;
   c. conferimento a terzi autorizzati a svolgere attività di smaltimento e/o di recupero;
3) tenuta del registro di carico e scarico;
4) compilazione annuale del MUD Modello Unico di Dichiarazione.

# Conoscere la definizione di "rifiuto"

## Articolo 183, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)

**Ai fini dell'applicazione del Decreto, si intende per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore "si disfi" o "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi".**

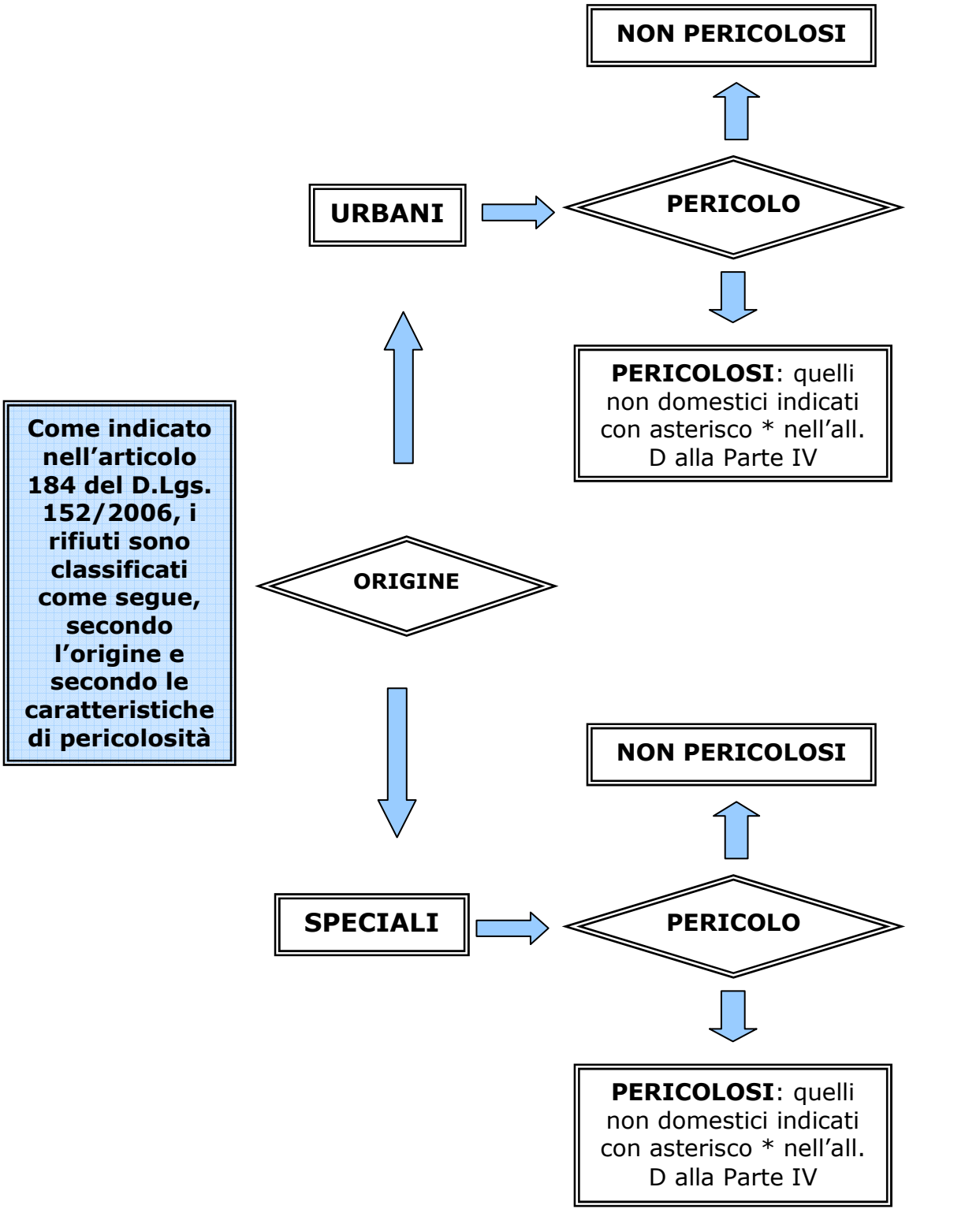
Questa definizione apparentemente semplice ha suscitato tali e tante interpretazioni da richiedere particolare attenzione:

**a) "si disfi"**: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006;

**b) "abbia deciso"**: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, sostanze, materiali o beni;

**c) "abbia l'obbligo di disfarsi"**: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene.

# Conoscere la classificazione dei rifiuti



**URBANI**

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

**SPECIALI**

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
**b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186;**
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti.

# Il caso particolare delle terre e rocce di scavo (Art. 186 del T.U.): rifiuti o materiali?

In merito alle terre e rocce da scavo, occorre prestare attenzione a quanto disposto dall'art. **186 del D.Lgs. 152/2006** (come integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13), che di seguito si riporta:

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185**[1], le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per:

- **reinterri,**
- **riempimenti,**
- **rimodellazioni e**
- **rilevati**

**purchè:**

***a*)** siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

***b*)** sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

***c*)** l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

***d*)** sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

***e*)** sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

***f*)** le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

***g*)** la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

---

[1] ***ART. 185 Limiti al campo di applicazione.***
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
…
*c*) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
*c-bis*) **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.**

**L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti**, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera *p*)[2].

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a **valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'**eventuale deposito** in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma **un anno**, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino **i tre anni**.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a **permesso di costruire o a denuncia di inizio attività**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare **un anno**, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di **lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da **idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista**.

5**. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.**

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i **progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione** prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le

---

[2] ***ART. 183 (Definizioni), comma 1 lett. p)***

***sottoprodotto****: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:*

*1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;*

*2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;*

*3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;*

*4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;*

5) *abbiano un valore economico di mercato*.

necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-*bis*. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per **interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati**. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

*a*) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

*b*) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

*c*) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

# Conoscere i codici europei dei rifiuti C.E.R.

**DIRETTIVA MINISTERIALE 9 APRILE 2002 – ALLEGATO A**
**Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.**

## Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

**3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:**

**3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.**

**3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.**

**3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.**

**3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.**

**4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.** Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,

- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥25%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%,

- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,

- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥ 1%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ≥ 0,5%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ≥ 5%,

- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥ 0,1%,

- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ≥ 1%.

5. Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità

possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

7. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

8. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

9. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorre provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

10. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

11. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

**Capitoli dell'elenco**

**01** Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

**02** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

**03** Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

**04** Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

**05** Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

**06** Rifiuti dei processi chimici inorganici

**07** Rifiuti dei processi chimici organici

**08** Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

**09** Rifiuti dell'industria fotografica

**10** Rifiuti provenienti da processi termici

**11** Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

**12** Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

**13** Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

**14** Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

**15** Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

**16** Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

**17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)**

**18** Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

**19** Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

**20** Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

==========

**[N.B. Si riporta di seguito a titolo esemplificativo il solo capitolo 17 relativo ai rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, fermo restando che da tali attività possono derivare rifiuti inseriti in altri capitoli dell'elenco generale, per es. dal capitolo 15 degli imballaggi, al quale pertanto si rimanda]**

## 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

### 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce

### 17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

### 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

### 17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

**17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

**17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto [1]

[1] Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.

**17 08 materiali da costruzione a base di gesso**

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

**17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**

17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

# Etichettatura sostanze pericolose



**(F) Infiammabile**



**(F+) Facilmente infiammabile**



**(O) Comburente**



**(E) Esplosivo**



**(T) Tossico**



**(T+) Altamente (Molto) tossico**



**(Xn) Nocivo**



**(Xi)Irritante**



**(C) Corrosivo**



**(N) Pericoloso per l'ambiente**

# Frasi di rischio (R) che caratterizzano le sostanze e i preparati pericolosi

(ex 67/548/CEE, XXVIII adeguamento)

Aggiornamento: 02.10.2001

| | |
|---|---|
| R 34 | Provoca ustioni |
| R 35 | Provoca gravi ustioni |
| R 36 | Irritante per gli occhi |
| R 37 | Irritante per le vie respiratorie |
| R 38 | Irritante per la pelle |
| R 39 | Pericolo di effetti irreversibili molto gravi |
| R 40 | Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti |
| R 41 | Rischio di gravi lesioni oculari |
| R 46 | Può provocare alterazioni genetiche ereditarie |
| R 60 | Può ridurre la fertilità |
| R 61 | Può danneggiare i bambini non ancora nati |
| R 62 | Possibile rischio di ridotta fertilità |
| R 63 | Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati |

# Classi di pericolosità

| | |
|---|---|
| **H1** | esplosivo |
| **H2** | comburente |
| **H3-A** | facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) |
| **H3-B** | infiammabile |
| **H4** | irritante |
| **H5** | nocivo |
| **H6** | tossico (incluso molto tossico) |
| **H7** | cancerogeno |
| **H8** | corrosivo |
| **H9** | infetto |
| **H10** | teratogeno |
| **H11** | mutageno |
| **H12** | a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico |
| **H13** | sorgente di sostanze pericolose |
| **H14** | ecotossico |

# Responsabilità ed oneri del produttore e del detentore di rifiuti

| | |
|---|---|
| **Divieti** | Divieto di abbandono, di deposito incontrollato e di immissione nelle acque dei rifiuti (art. 192) e divieto di miscelazione dei rifiuti (art. 187) |
| **Corrette modalità di deposito** | a) deposito temporaneo qualora ricorrano le condizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. m);<br>b) deposito preliminare D15 previa autorizzazione di cui agli articoli 208 o 210;<br>c) messa in riserva R13 previa comunicazione di inizio attività alla Provincia ai sensi degli articoli 214 e 216. |
| **Corrette modalità di gestione** | a) autosmaltimento (a tutt'oggi non ancora consentito per mancanza delle norme tecniche di cui all'art. 215);<br>b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati alle attività di recupero o smaltimento con ricevimento del formulario datato e firmato dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore o avvenuta denuncia entro lo stesso termine alla Provincia del mancato ricevimento del formulario stesso;<br>c) conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;<br>d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;<br>e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194. |
| **Corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti** | I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, tenuti alla presentazione del M.U.D., hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le modalità indicate nel D.M. 01.04.1998, n. 148 ed i tempi previsti nell'art. 190, comma 1. |
| **Presentazione del modello unico di dichiarazione M.U.D.** | Il M.U.D. deve essere presentato con le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 30 APRILE di ogni anno dai soggetti elencati nell'art. 189 commi 3 e 5. |

## Chi è il produttore dei rifiuti da C.&D.?
## Un dibattito ancora aperto

Produce i rifiuti da demolizione edile il soggetto titolare della ditta che esegue i lavori oppure il proprietario dello stabile? Il dibattito sul tema è ancora aperto e si fonda su sentenze contrastanti.

Da una parte alcuni ritengono che *la cosiddetta "attività" fonte di produzione dei rifiuti non deve intendersi limitata a livello interpretativo solo a quella materiale, e cioè, in altre parole, alla vera e propria demolizione fisica, ma deve essere estesa anche ad una più ampia "attività giuridica" nonché a qualsiasi altro intervento che di fatto e sostanzialmente determina la produzione dei rifiuti. Quindi anche* ***il proprietario dell'immobile committente*** *o* ***l'intestatario della concessione edilizia*** *(nel contesto della quale è legalmente prevista la demolizione oltre che la ricostruzione) vanno individuati a livello formale, anche di responsabilità, come "produttori di rifiuti" derivanti dalle attività di abbattimento del vecchio manufatto*.

La teoria opposta ritiene invece di individuare esclusivamente nel **titolare della ditta appaltatrice** il "produttore" unico dei rifiuti in quanto titolare dell'attività materiale fonte di produzione. Essendo detta attività materiale svolta esclusivamente dal titolare dell'azienda appaltatrice, consegue in via logica e naturale che esso titolare in coerenza diventa l'unico soggetto che produce i rifiuti e che dunque successivamente li trasporta in proprio verso un sito terzo.

## ATTENZIONE

### Conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

L'impresa che produce rifiuti speciali da attività di costruzione e demolizione può conferirli ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani **solo** a seguito della stipula di specifica convenzione ed **unicamente** se il gestore del servizio pubblico ha attivato un apposito servizio integrativo.

**È assolutamente vietato conferire rifiuti da costruzione e demolizione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. L'abbandono dei rifiuti inerti è punito penalmente.**



# Divieti

## D.Lgs. 152/2006 – Art. 187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

## D.Lgs. 152/2006 – Art. 192 Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

# Corrette modalità di deposito

## Deposito temporaneo

### Articolo 183, comma 1, lettera m)
### del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152

Il deposito temporaneo è definito come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, **nel luogo in cui gli stessi sono prodotti** alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, **con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **10 metri cubi** nel caso di rifiuti pericolosi o i **20 metri cubi** nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

**SI NOTI BENE:**

Il deposito temporaneo, effettuato alle condizioni su indicate, non è soggetto ad autorizzazione e/o comunicazione. Qualora, tuttavia, tali condizioni non possano essere rispettate, ad esempio nel caso in cui i rifiuti vengano depositati in aree esterne al cantiere dove sono stati prodotti:

- deve essere richiesta l'autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 per attività di "**deposito preliminare**" **D15**, in caso di rifiuti destinati allo smaltimento;

- oppure ci si può avvalere delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, inviando alla Provincia una comunicazione di inizio attività di "**messa in riserva**" **R13**, in caso di rifiuti destinati al recupero.

# Corrette modalità di affidamento a terzi

In caso di affidamento dei rifiuti a terzi per le attività di recupero o smaltimento occorre accertarsi che il soggetto terzo sia regolarmente autorizzato, in caso contrario si configura la **corresponsabilità in attività illecita** di recupero o smaltimento:

**D.Lgs. 152/2006 – Art. 188.** *Oneri dei produttori e dei detentori.*

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

*a*) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

*b*) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti **autorizzati** alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

**Smaltimento:** i soggetti che effettuano le attività di smaltimento devono essere in possesso di autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. È buona norma acquisire copia dell'autorizzazione prima del conferimento del rifiuto al fine di verificare: che l'autorizzazione sia in corso di validità; che il rifiuto da conferire sia ricompreso tra quelli autorizzati; che non vi siano prescrizioni che impediscono il conferimento.

**Recupero**: i soggetti che effettuano le attività di recupero devono essere in possesso di **autorizzazione** regionale rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 oppure aver effettuato alla Provincia la **comunicazione di inizio attività** ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006. È buona norma acquisire copia di tale comunicazione o del provvedimento di iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori prima del conferimento del rifiuto al fine di verificare: che la posizione del destinatario sia regolare; che il rifiuto da conferire sia ricompreso tra quelli comunicati e che sia ricompreso tra quelli elencati nell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.1998, come aggiornato dall'allegato C alla Direttiva Ministeriale 09.04.2002 relativamente ai nuovi codici CER; che non vi siano prescrizioni che impediscono il conferimento.

# Elenco operazioni di smaltimento

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

**D 1** Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

**D 2** Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

**D 3** Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

**D 4** Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

**D 5** Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

**D 6** Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

**D 7** Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

**D 8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1a D12

**D 9** Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

**D 10** Incenerimento a terra

**D 11** Incenerimento in mare

**D 12** Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

**D 13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

**D 14** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

**D 15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

# Elenco operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

**R 1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

**R 2** Rigenerazione/recupero di solventi

**R 3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

**R 4** Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

**R 5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

**R 6** Rigenerazione degli acidi o delle basi

**R 7** Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

**R 8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

**R 9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

**R 10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

**R 11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

**R 12** Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 e R 11

**R 13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

# Smaltimento rifiuti inerti in discarica – D1

Nel caso di avvio dei rifiuti a smaltimento in discarica (operazione di smaltimento D1) occorre rispettare le prescrizioni imposte dalle principali norme speciali di riferimento:

- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti;
- D.M. 3 agosto 2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

In particolare occorre tener presente quanto di seguito riportato:

**D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

...

e) «**rifiuti inerti**»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;

…

g) «**discarica**»: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

**D.M. 3 agosto 2005 - Art. 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella **tabella 1** senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all' art. 2 , comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola

tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;

b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all' art. 2 , soddisfano i seguenti requisiti:

- sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;
- non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 , per i quali il limite è fissato 1 mg/kg.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all' art. 2 , comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

**Tabella 1**
Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione (analitica)

| Codice | Descrizione | Restrizioni |
|---|---|---|
| 10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro [**] | Solo se privi di leganti organici |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro | |
| 17 01 01 | Cemento | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione [*] |
| 17 01 02 | Mattoni | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione [*] |
| 17 01 03 | Mattonelle e ceramiche | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione [*] |
| 17 01 07 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione [*] |
| 17 02 02 | Vetro | |

| Codice | Descrizione | Restrizioni |
|---|---|---|
| 17 05 04 | Terra e rocce [***] | Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati |
| 19 12 05 | Vetro | |
| 20 01 02 | Vetro | Solamente vetro raccolto separatamente |
| 20 02 02 | Terre e rocce | Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba |

[*] Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.
[**] Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
[***] Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

**D.M. 3 agosto 2005 - Art. 2 Caratterizzazione di base**

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, **il produttore dei rifiuti** è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'**allegato 1** al presente decreto.

3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5. **Al produttore dei rifiuti**, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

## Allegato 1 al D.M. 3 agosto 2005

## CARATTERIZZAZIONE DI BASE

**La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.**

### 1. Scopi della caratterizzazione di base.

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);

b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;

d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

### 2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base.

I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:

a) fonte ed origine dei rifiuti;

b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);

c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;

d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;

e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);

f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);

g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;

j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;

k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

### 3. Caratterizzazioni analitiche.

Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità

La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:

a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;

b) rifiuti non generati regolarmente.

Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente; e' possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).

**a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo**.

I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:

l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti;

il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati).

Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare:

- la composizione dei singoli rifiuti;
- la variabilità delle caratteristiche;
- se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti;
- le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche.

Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.

Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.

I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso la tipologia b.

**b) Rifiuti non generati regolarmente**.

I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.

**4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.**

Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6, lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora:

i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del presente decreto;

tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.

# Avvio a recupero rifiuti inerti

Nel caso di avvio dei rifiuti a recupero (operazioni codificate R1/R13) occorre rispettare le prescrizioni imposte dalle principali norme speciali di riferimento:

- D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 articoli 214 e 216;
- D.M. 5 febbraio 1998 Norme tecniche per il ***recupero di rifiuti*** non pericolosi e s.m.i. (di particolare rilievo il D.M. 5 aprile 2006, n. 186);

Bisogna verificare che il proprio rifiuto sia ricompreso tra quelli elencati negli allegati al D.M. 05.02.1998 e che corrisponda ad essi per caratteristiche e provenienza. In occasione del primo conferimento (ed in seguito a cadenza biennale) si deve provvedere a far analizzare il rifiuto, per la caratterizzazione chimico fisica.
Tali adempimenti derivano dalle norme di seguito riportate:

**D.M. 5 febbraio 1998 -**

**Art. 1 - Principi generali.**

…

2. Negli allegati 1, 2, 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [*ora sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006*], e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 8 - Campionamenti e analisi.**

…

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura **del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti** almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

**D.M. 5 febbraio 1998 - ALLEGATO 1 Suballegato 1 Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi**

*[Si riporta a titolo esemplificativo una tipologia di interesse]*

7. **Rifiuti ceramici e inerti**

7.1. **Tipologia**: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301].

7.1.1. **Provenienza**: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2. **Caratteristiche del rifiuto**: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3. **Attività di recupero**:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti**: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

# Formulario di identificazione per il trasporto

Art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e
Decreto Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145 Allegati A e B
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13.05.1998)

**Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo**

dei Formulari di identificazione dei rifiuti

Ditta _____

Residenza o domicilio

_____

Comune via n.

Codice fiscale

_____

Ubicazione dell'esercizio

_____

Comune via n.

Formulario dal n. _____ al n. _____

**N.B. La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.**

**I formulari devono essere vidimati dall'Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio. Tale vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.**

**I soggetti che hanno l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico devono conservare i formulari insieme a tali registri.**

**Per i produttori/detentori l'obbligo di conservazione è di cinque anni.**

**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO** Serie e Numero: ..... del .../.../….

(D.Lgs. n. 22 del 05/02/97, art. 15) Numero registro: .....

---

(1) **Produttore/Detentore**:.....

.....

unità locale: .....

C.fisc: .....N.Aut/Albo: .....del ..../.... /.....

(2) **Destinatario**: .....

Luogo di destinazione: .....

C.fisc: .....N.Aut/Albo: .....del ..../.... /.....

(3) **Trasportatore del rifiuto**: .....

C.fisc: ..... N.Aut/Albo: .....del ..../..../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di .....

.....

---

**Annotazioni**:.....

.....

.....

---

(4) **Caratteristiche del rifiuto**: Descrizione: .....

Codice Europeo: ...../.....

Stato fisico: .....(1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo: .....

N. Colli/contenitori: .....

(5) **Rifiuto destinato a**: ..... (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche: .....

(6) **Quantità**: (-) Kg. o litri P.Lordo: ..... Tara: .....

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso** (se diverso dal più breve):
.....

(8) **Trasporto sottoposto a normativa** ADR/RID: (SI) (NO)

---

(9) **Firme**:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: .....

FIRMA DEL TRASPORTATORE: .....

(10) **Cognome e Nome conducente :** .....

Targa automezzo: .....

Targa rimorchio: .....

Data/ora inizio trasporto: .....del ...../...../.....

---

(11) **Riservato al destinatario**

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):.....

(-) respinto per le seguenti motivazioni: .....

Data ..... FIRMA DEL DESTINATARIO: .....

# Trasporto rifiuti

**Il Produttore di rifiuti per il loro trasporto deve tener presenti le seguenti indicazioni:**

**Trasporto dei propri rifiuti effettuato dal produttore stesso**

- Per quantitativi non eccedenti i 30 Kg o 30 l di rifiuti non pericolosi, in modo **occasionale e saltuario** → senza formulario (FIR[1])
- Per i rifiuti non pericolosi e per quantitativi non eccedenti i 30 Kg o 30 l di rifiuti pericolosi → con FIR e con iscrizione all'Albo art. 212, c. 8[2]
- Per quantitativi eccedenti i 30 Kg o 30 l di rifiuti pericolosi → con FIR e con iscrizione all'Albo in categoria 5 (art. 212, c. 5) [2]

**Trasporto effettuato da terzi**

- Di rifiuti speciali pericolosi avviati a smaltimento → con FIR e con iscrizione all'Albo in categoria 5 (art. 212, c. 5) [2]
- Di rifiuti speciali non pericolosi avviati a smaltimento → con FIR e con iscrizione all'Albo in categoria 4 (art. 212, c. 5) [2]
- Di rifiuti speciali pericolosi avviati a recupero → con FIR e con iscrizione all'Albo in categoria 3 (art. 212, c. 18) [2]
- Di rifiuti speciali non pericolosi avviati a recupero → con FIR e con iscrizione all'Albo in categoria 2 (art. 212, c. 18) [2]

**Trasporto effettato dal gestore del servizio pubblico**

- Previa stipula di apposita convenzione → con FIR

## Note:

**([1]) D.Lgs. 152/2006 - Art. 193.** Trasporto dei rifiuti.

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né **ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri**.

….

**([2]) D.Lgs. 152/2006 - Art. 212.** Albo nazionale gestori ambientali.

….

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.

….

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta

litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.

….

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

| Categorie e Classi di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali D.M. 28.04.1998, n. 406 | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Attività** | **Classe** |
| **1** | Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati | Suddivisa in classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:<br>**A)** superiore o uguale a 500.000 abitanti;<br>**B)** inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;<br>**C)** inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;<br>**D)** inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;<br>**E)** inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;<br>**F)** inferiore a 5.000 abitanti. |
| **2** | Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo | Suddivisa in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:<br>**A)** quantità annua trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;<br>**B)** quantità annua trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;<br>**C)** quantità annua trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;<br>**D)** quantità annua trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;<br>**E)** quantità annua trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;<br>**F)** quantità annua trattata inferiore a 3.000 tonnellate; |
| **3** | Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, individuati ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo | Come categoria 2 |
| **4** | Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi | Come categoria 2 |
| **5** | Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi | Come categoria 2 |
| **6** | Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le | |

| Categorie e Classi di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali D.M. 28.04.1998, n. 406 | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Attività** | **Classe** |
| | operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. 152/2006, che si articola nelle categorie di seguito riportate: | |
| **6A** | Gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato | Come categoria 2 |
| **6B** | Gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi | Come categoria 2 |
| **6C** | Gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti | Come categoria 2 |
| **6D** | Gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati | Come categoria 2 |
| **6E** | Gestione di impianti di discarica per inerti | Come categoria 2 |
| **6F** | Gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali | Come categoria 2 |
| **6G** | Gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi | Come categoria 2 |
| **6H** | Gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi | Come categoria 2 |
| **7** | Gestione di impianti mobili nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. 152/2006 | |
| **7A** | Gestione di impianti mobili di smaltimento e | Come categoria 2 |

| Categorie e Classi di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali D.M. 28.04.1998, n. 406 | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Attività** | **Classe** |
| | di recupero dei rifiuti non pericolosi | |
| **7B** | Gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi | Come categoria 2 |
| **8** | Intermediazione e commercio di rifiuti: | |
| **8A** | Intermediazione di rifiuti senza detenzione | Come categoria 2 |
| **8B** | Commercio di rifiuti con detenzione | Come categoria 2 |
| **9** | Bonifica di siti | Suddivisa in classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:<br>**A)** oltre € 7.746.853,49;<br>**B)** fino a € 7.746.853,49;<br>**C)** fino a € 1.549.370,70;<br>**D)** fino a € 413.165,52;<br>**E)** fino a € 51.645,69. |
| **10** | Bonifica di siti e beni contenenti amianto: | |
| **10A** | Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi | Come categoria 9 |
| **10B** | Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto | Come categoria 9 |

| Altre tipologie di iscrizione | | |
|---|---|---|
| | **Trasporto rifiuti in ipotesi particolari** ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. lgs 152/2006 modificato dall'articolo 30, comma 2 del d. lgs 4/2008 | **Trasporto conto proprio**: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi al giorno o trenta litro al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D. lgs 152/2006. |

**SI NOTI BENE:**

Le iscrizioni in **categoria 6** per la **Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. 152/2006** sono di fatto sospese per le motivazioni riportate nella Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n. 108 del 13/01/2009 (consultabile sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it)

# Registro di carico e scarico rifiuti e M.U.D. soggetti obbligati

Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico ed alla presentazione del MUD (art. 189, comma 3 e art. 190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006)

1) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
2) i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
4) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5) **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
6) **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*).**

Soggetti esclusi dal suddetto obbligo

1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
2) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
1) per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (esonerati dal MUD, ma non dalla tenuta del registro di carico e scarico);
2) i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono al gestore del servizio pubblico a seguito di apposita convenzione, limitatamente alla quantità conferita.

**Per i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione**

3) non vi è obbligo di registrazione e denuncia a carico dei produttori di rifiuti **NON PERICOLOSI**, dato che tali rifiuti sono indicati all'art. 184, comma 3, lettera **b)**;
4) l'obbligo della tenuta del registro è a carico dei soli produttori di **rifiuti PERICOLOSI.**

# Modalità di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti

Modalità di tenuta del registro per il produttore di rifiuti (articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 01.04.1998, n. 148)

Il registro deve essere:

1) conforme al modello approvato con il D.M. 148/98 e compilato con le modalità in esso descritte;
2) composto di fogli numerati (anche carta formato A4) e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti;
3) gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA;
4) tenuto in modo tale da garantire che le annotazioni siano effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
5) conservato presso l'impianto di produzione, unitamente ai formulari di identificazione;
6) conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

**N.B.** I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le **dieci** tonnellate di rifiuti non pericolosi e le **due** tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

# Registro di carico e scarico

**Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 1 aprile 1998 Numero 148**
**Allegato A Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 14.05.1998**

## A-1 - FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

**1. DITTA**

_____

Residenza o domicilio

_____

Comune via n.

Codice fiscale

_____

Ubicazione dell'esercizio

_____

Comune via n.

**2. ATTIVITÀ SVOLTA**

PRODUZIONE ☐

RECUPERO ☐ cod _____

SMALTIMENTO ☐ cod _____

TRASPORTO ☐

INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE ☐

**3. TIPO DI ATTIVITÀ**

_____

**4. REGISTRAZIONE** N. _____ DEL _____ e N. _____ DEL _____

**5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO** :

**A) STATO FISICO**

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

**B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ**

**H1** esplosivo

**H2** comburente

**H3-A** facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)

**H3-B** infiammabile

**H4** irritante

**H5** nocivo

**H6** tossico (incluso molto tossico)

**H7** cancerogeno

**H8** corrosivo

**H9** infetto

**H10** teratogeno

**H11** mutageno

**H12** a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico

**H13** sorgente di sostanze pericolose

**H14** ecotossico

**FOGLIO DEL REGISTRO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Scarico ☐<br>Carico ☐<br>del<br>_____<br>n.<br>_____<br><br>Formulario<br>n.<br>_____<br>del<br>_____<br><br>Rif. Operazioni di carico n.<br>_____ | **Caratteristiche del rifiuto:**<br>a) CER<br>_____<br>b) Descrizione<br>_____<br>_____<br>c) Stato fisico<br>_____<br>d) Classi di pericolosità<br>_____<br>_____<br>e) Rifiuto destinato a<br>☐ smaltimento cod.<br>_____<br>☐ recupero cod.<br>_____ | **Quantità:**<br><br>Kg<br>_____<br>Litri<br>_____<br>Metri cubi<br>_____ | **Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:**<br>_____<br>_____<br>_____<br><br>**Intermediario/**<br>**Commerciante**<br>Denominazione:<br>_____<br>Sede<br>_____<br>C.F._____<br>Iscrizione all'Albo N.<br>_____ | **Annotazioni:** |

# Sanzioni

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006 – art. 256, comma 1)**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

*a*) con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno** o con **l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro** se si tratta di rifiuti non pericolosi;

*b*) con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro** se si tratta di rifiuti pericolosi.

**Abbandono, deposito incontrollato di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 – art. 256, comma 2)**

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

**Violazione degli obblighi di comunicazione MUD (D.Lgs. 152/2006 – art. 258, comma 1)**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro**; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

**Violazione degli obblighi di tenuta del registro (D.Lgs. 152/2006 – art. 258 , comma 2)**

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro**, nonché la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

**Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari (D.Lgs. 152/2006 – art. 258 , comma 4)**

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **milleseicento euro a novemilatrecento euro**. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 – art. 259, comma 2)**

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la **confisca del mezzo di trasporto**.

# Normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti

La principale norma di riferimento per quanto concerne la gestione dei rifiuti è il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto del quale la precedente normativa è stata raccolta e coordinata in un testo unico ambientale. Occorre, tuttavia tener presente che tale Decreto:

- fa salve le disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del Decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti (art. 177, comma 1);
- prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del Decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1).

Quindi per effetto di tali disposizioni il quadro normativo di riferimento attualmente vigente risulta costituito dalle principali norme indicate negli schemi che seguono.

# Struttura della Parte IV del Testo Unico Ambientale

**TITOLO I** Gestione dei rifiuti artt. 177-216

- **CAPO I**: Disposizioni generali (artt. 177 -194)
- **CAPO II**: Competenze (artt. 195-198)
- **CAPO III**: Servizio di gestione integrata dei rifiuti (artt. 199 -207)
- **CAPO IV**: Autorizzazioni e iscrizioni (artt. 208-213)
- **CAPO V**: Procedure semplificate (artt. 214 - 216)

**TITOLO II** Gestione imballaggi artt.217-226

**TITOLO III** Gestione particolari categorie di rifiuti artt. 227-237

**TITOLO IV** Tariffa R.S.U. art. 238

**TITOLO V** Bonifica di siti contaminati artt. 239-253

**TITOLO VI** Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali artt. 254-58

- **CAPO I**: Sanzioni (artt. 254 - 263)
- **CAPO II**: Disposizioni transitorie e finali (artt. 264 -266)

**ALLEGATI**

- **All. A:** categorie di rifiuti
- **All. B:** operazioni di smaltimento
- **All. C:** operazioni di recupero
- **All. D:** elenco rifiuti
- **All. E:** ob. di rec. e riciclaggio
- **All. F:** standard imballaggi
- **All. G:** categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi
- **All. H:** costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'all. G
- **All. I:** caratteristiche di pericolo

| Provvedimenti normativi di interesse | | |
|---|---|---|
| **ESTREMI** | **OGGETTO** | **NOTE** |
| D.M. 05.02.1998 | Norme tecniche per il ***recupero di rifiuti*** non pericolosi | Il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 ha apportato sostanziali modifiche al D.M. 05.02.1998, tra le quali l'individuazione dei quantitativi massimi recuperabili in procedura semplificata |
| D.M. 01.04.1998, n. 145 | Modello uniforme di ***formulario di identificazione*** per il trasporto | Cfr. Circolare M.A. 04.08.1998 (su formulari e registri) |
| D.M. 01.04.1998, n. 148 | Modello uniforme di ***registro di carico e scarico*** | Cfr.: **Circolare** M.A. 04.08.1998 (su formulari e registri); **Circolare** M.A. n. 3402/V del 14.12.1999 (sui registri e M.U.D. per i Medici); **Circolare** M.A. 05.05.1999 su conferimento di pile ed accumulatori esausti presso esercizi commerciali; **D.M.** 16.10.1995 recante l'individuazione del modello di registro da tenersi da parte degli autodemolitori |
| D.M. 28.04.1998, n. 406 | Organizzazione ***Albo gestori***, modalità di iscrizione e garanzie finanziarie | |
| D.M. 21.07.1998, n. 350 | Determinazione ***diritto annuale di iscrizione*** nel registro provinciale dei recuperatori | |
| D.M. 04.08.1998, n. 372 | Riorganizzazione ***Catasto rifiuti*** | |
| D.P.R. 27.04.1999, n. 158 | Regolamento recante norme per la elaborazione del ***metodo normalizzato*** per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani | |
| Circolare M.A. 28.06.1999 | Recante chiarimenti interpretativi in materia di ***definizione di rifiuto*** | |
| D.M. 25.10.1999, n. 471 | Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la ***messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati***, ai sensi dell'art. 17 del Decreto | |

| Provvedimenti normativi di interesse | | |
|---|---|---|
| **ESTREMI** | **OGGETTO** | **NOTE** |
| D.M. 18.04.2000, n. 309 | Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'***Osservatorio nazionale sui rifiuti*** di cui all'art. 26, comma 4 del D.L.vo 05.02.1997, n. 22 | |
| Direttiva Ministeriale 09.04.2002 | Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti | Contiene indicazioni sui NUOVI CODICI CER |
| D.M. 12.06 2002, n. 161 | Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate | |
| D.M. 08.05.2003, n. 203 | Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo | |
| D.M. 29.07.2004, n. 248 | Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. | |
| D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 | Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. | |
| Circolare M.A. 15.07.2005, n. UL/2005/5205 | Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 | |
| Regolamento (CE) n. 1013/2006 | Nuove regole sulla spedizione di rifiuti. | |

| Provvedimenti normativi di interesse | | |
|---|---|---|
| **ESTREMI** | **OGGETTO** | **NOTE** |
| D.M. 08.04.2008 | Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 152/06. | Con D.M. 13.05.2009 sono state apportate modifiche e con Deliberazione 20.07.2009 il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha fissato i criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta. |
| D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 | Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE | |

| DISPOSIZIONI PARTICOLARI | | |
|---|---|---|
| **ESTREMI** | **OGGETTO** | **NOTE** |
| L. 28.12.1995, n. 549 | Misure di razionalizzazione della finanza pubblica | All'art. 3, commi 24-41 detta particolari disposizioni concernenti il pagamento del tributo per il deposito dei rifiuti in discarica. La Regione Abruzzo con L.R. 16.06.2006, n. 17 ha dettato norme regolamentari a riguardo |
| D.L.vo 30.04.1998, n. 173 | Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole | All'art. 3 detta particolari disposizioni per lo ***smaltimento dei rifiuti agricoli*** |

| PROVVEDIMENTI EMANATI DALLA REGIONE ABRUZZO | | |
|---|---|---|
| **ESTREMI** | **OGGETTO** | **NOTE** |
| L.R. 16.06.2006, n. 17 | Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | Il tributo per il deposito in discarica è stato in particolare fissato in:<br>- 3 €/t per i rifiuti speciali non pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;<br>- 6 €/t per i rifiuti speciali pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi. |
| L.R. 19.12.2007, n. 45 | Norme per la gestione integrata dei rifiuti.<br>contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti | La nuova Legge:<br>▪ all'art. 25 introduce il **Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici** che obbliga gli Enti pubblici a prevedere l'impiego di una percentuale minima di materiali e prodotti riciclati non inferiore al 30% tra cui anche i materiali da costruzione<br>▪ all'art. 39[3] detta disposizioni volte a favorire il recupero dei rifiuti inerti |

[3] Art. 39 Rifiuti inerti

1. La Giunta regionale e gli altri soggetti competenti favoriscono il recupero ed il riciclo dei rifiuti derivanti dalle attività edilizie tramite specifici accordi di programma che prevedono semplificazioni amministrative per le attività di gestione dei rifiuti ed interventi adeguati.

2. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun comune approva, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso:

a) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono;

b) l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;

c) il luogo ove si intendono conferire i rifiuti.

3. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la Giunta regionale promuove l'utilizzo dei rifiuti provenienti dall'estrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali.

| PROVVEDIMENTI EMANATI DALLA REGIONE ABRUZZO | | |
|---|---|---|
| D.G.R. 26.05.2008, n. 474 | D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45. Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali. | |
| D.G.R. 26.05.2008, n. 465 | D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Capo V - art. 196, comma 1, lett. m) ed artt. 214, 215 e 216 della L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 4, comma 1, lett. n). "Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione". Direttive regionali. | |
| D.G.R. 09.07.2008, n. 629 | D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali. | |
| D.G.R. 04.12.2008, n. 1192 | L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti" | |
| D.G.R. 04.05.09, n. 211 | Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008 | |

4. I comuni, per raggruppare e favorire il conferimento dei rifiuti inerti in impianti di recupero, in attesa della realizzazione delle stazioni ecologiche, ove tecnicamente possibile, localizzano e realizzano, con ordinanza del Sindaco, apposite aree attrezzate, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche vincolanti per gli enti locali.

| PROVVEDIMENTI EMANATI DALLA REGIONE ABRUZZO | | |
|---|---|---|
| D.G.R. 18.05.09, n. 226 | L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - "Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi" - Approvazione direttive regionali | |
| D.G.R. 29.06.2009, n. 318 | L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta. | |

| QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NON ABROGATO DAL D.LGS. 152/2006 | | | |
|---|---|---|---|
| **NORMA** | **TITOLO** | **NOTA** | **DECRETI ATTUATIVI** |
| Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 | Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti | Vigente fino all'emanazione di nuove norme tecniche, per quanto non in contrasto con il Decreto | |
| D.P.R. 23.08.1982, n. 691 | Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati | | (D.M. 22.02.1984 – modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del D.P.R. 691/82 – ***da considerare abrogato poiché in contrasto con il D.M. 148/98***) |
| D.L.vo 27.01.1992, n. 95, ad eccezione degli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 | Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati | | D.M. 16.05.1996, n. 392 (regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati) |
| L. 25.01.1994, n. 70 | Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale | | D.P.C.M. 21.03.1999 Approvazione del nuovo Modello Unico di Dichiarazione – M.U.D. – per l'anno 1999 |

# Norme tecniche di interesse per il produttore di rifiuti da demolizione (ancora applicabili per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 152/2006)

## Delibera Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 27 luglio 1984

**Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13.09.1984**

… omissis …

**2. Raccolta e trasporto dei rifiuti.**

### 2.3. Trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di cui al punto l.2

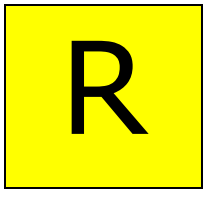
Sono fatte salve le norme che disciplinano il trasporto di merci pericolose. Il formulario di identificazione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 non sostituisce la documentazione prescritta da dette norme.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dei criteri e delle norme tecniche indicate nel presente provvedimento, non sono considerate trasporto le operazioni di movimentazione di rifiuti tossici e nocivi effettuate all'interno degli insediamenti nei quali essi hanno origine o dove si effettua il loro trattamento, stoccaggio provvisorio o stoccaggio definitivo.

**2.3.1.** Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi - colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme ADR devono essere in ogni caso apposti:

a) sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;

b) sui colli, una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 × 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.



2.3.2. È vietato il trasporto contemporaneo, su uno stesso mezzo, di rifiuti tossici e nocivi che risultino tra loro incompatibili in relazione allo stato chimico fisico in cui si trovano. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti tossici e nocivi e altri tipi di rifiuti o merci.

Ai contenitori e ai mezzi adibiti al trasporto di rifiuti tossici e nocivi si applicano le disposizioni dettate al punto 4.1.6.

---

## 4. Stoccaggio dei rifiuti.

### 4.1. Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi è ammesso in funzione del previsto smaltimento degli stessi mediante trattamento e/o stoccaggio definitivo.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, in funzione della quantità e della natura dei rifiuti nonché dell'ubicazione dell'impianto, la Regione stabilisce le prescrizioni specifiche per le caratteristiche degli impianti e dei mezzi tecnici e per le modalità di esercizio.

In ogni caso devono essere osservate le **disposizioni generali** di seguito indicate.

**4.1.1.** I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

**4.1.2.** Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

**4.1.3.** Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di cui al punto 4.2.3.2, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

**4.1.4.** I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

**4.1.5.** Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

**4.1.6.** I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

…… omissis …..

# Indice


La corretta gestione dei rifiuti 1
Conoscere la definizione di "rifiuto" 2
Conoscere la classificazione dei rifiuti 3
Il caso particolare delle terre e rocce di scavo (Art. 186 del T.U.): rifiuti o materiali? 5
Conoscere i codici europei dei rifiuti - C.E.R. 8
Etichettatura sostanze pericolose 14
Frasi di rischio 15
Classi di pericolosità 16
Responsabilità ed oneri del produttore e del detentore di rifiuti 17
Divieti 20
Corrette modalità di deposito 21
Corrette modalità di affidamento a terzi 23
Elenco operazioni di smaltimento 24
Elenco operazioni di recupero 25
Smaltimento rifiuti inerti in discarica – D1 26
Avvio a recupero rifiuti inerti 32
Formulario di identificazione per il trasporto 34
Trasporto rifiuti 37
Categorie e Classi di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - D.M. 28.04.1998, n. 406 40
Registro di carico e scarico rifiuti e M.U.D. – soggetti obbligati 44
Modalità di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti 45
Registro di carico e scarico 46
Sanzioni 48
Normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti 50
Struttura della parte IV del Testo Unico Ambientale 51
Provvedimenti normativi di interesse 52
Norme tecniche di interesse 59